

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3747 del 05/07/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, IN FAVORE DELLA DITTA CROCI FRANCESCO E GASIO LUCIA S.S. PER L'ESERCIZIO DELLE "ATTIVITA' AGRICOLE, COLTIVAZIONE FONDI, SILVICOLTURA, ALLEVAMENTO BESTIAME E ATTIVITA' CONNESSE" IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE, LOC. CASA VAPORE E LOC. ALSUZZO.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3897 del 05/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno cinque LUGLIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, IN FAVORE DELLA DITTA CROCI FRANCESCO E GASIO LUCIA S.S. PER L'ESERCIZIO DELLE "ATTIVITA' AGRICOLE, COLTIVAZIONE FONDI, SILVICOLTURA, ALLEVAMENTO BESTIAME E ATTIVITA' CONNESSE" IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE, LOC. CASA VAPORE E LOC. ALSUZZO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "*Riforma del sistema regionale e locale*";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 , attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con nota del Suap del Comune di Alta Val Tidone prot n. 2302 del 18/03/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 51235 in pari data, è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per il Procedimento unico relativo all'esercizio, da parte della ditta CROCI FRANCESCO E GASIO LUCIA S.S. (C.F. 00383700333 - sede legale in Loc. Casa Vapore, Comune di Alta Val Tidone), delle "attività agricole, coltivazione fondi, silvicoltura, allevamento bestiame e attività connesse" in Comune di Alta Val Tidone, Loc. Casa Vapore e Loc. Alsuizzo, comprendente l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'istanza di AUA è stata presentata dalla ditta "CROCI FRANCESCO E GASIO LUCIA S.S." per i seguenti titoli in materia ambientale:
 - *autorizzazione*, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - *autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera* di cui all'art. 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (stralciata);
 - *comunicazione* di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;
 - *comunicazione preventiva* di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Considerato che:

- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Suap del Comune di Alta Val Tidone, con nota prot. n. 58039 del 27/03/2024 questo SAC ha richiesto documentazione integrativa;

- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Suap del Comune di Alta Val Tidone, con nota prot. n. 61492 del 02/04/2024 il Servizio Territoriale di ARPAE ha richiesto documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 69728 del 15/04/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta da questo SAC;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 104791 del 06/06/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta dal Servizio Territoriale di ARPAE;

Precisato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (Attività n. 7 del 16/04/2024 Sinadoc n. 12948/2024), risulta che:

- è presente un impianto di combustione a gas rientrante nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, non soggetto ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- i capi allevati risultano i seguenti: vacche da latte in produzione:94, rimonta vacche da latte:70, vitelli:35;
- con la documentazione integrativa acquisita con la suddetta nota prot. n. 69728 del 15/04/2024, è stata riformulata l'istanza di AUA, **stralciando** la richiesta relativa al titolo "autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", poiché trattasi di attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- restano comunque ferme le disposizioni pertinenti stabilite dal PNCA e dal PAIR 2030;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi" (Attività n.15 del 01/07/2024 Sinadoc n. 12948/2024), risulta che:

- dall'insediamento in Loc. Casa Vapore origina uno scarico (S1) di acque reflue domestiche (carico organico pari a 2 A.E.), derivanti dal servizio igienico/spogliatoio annesso alla stalla, trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff (avente potenzialità pari a 4 A.E.), un degrassatore (avente potenzialità pari a 5 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 5 A.E.);
- reflui in uscita dal sopra descritto sistema di trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale "Fosso Casalino" afferente al "Torrente Tidoncello";

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n. 16 del 01/07/2024 Sinadoc 12948/2024) risulta che:

- ad oggi l'allevamento di bovini da latte è svolto in Loc. Casa Vapore in Comune di Alta Val Tidone, collocato in Zona Ordinaria;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 33553 del 24/02/2023 prot n. 33369, è pari a 131 capi (pari a 58,3 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Bovine da latte: 76 capi,
 - Capi da rimonta: 36 capi,
 - Vitelli: 19 capi;
- con l'istanza di AUA la Ditta intende svolgere l'attività di allevamento di bovini da latte nei due siti aziendali ubicati rispettivamente in Loc. Casa Vapore (cod Ausl 031PC010) ed in Loc. Alsuzzo (cod Ausl 049PC017) entrambi collocati in Comune di Alta Val Tidone in Zona Ordinaria, prevedendo di eseguire le seguenti opere:
 - in loc. Casa Vapore: realizzazione di una platea per lo stoccaggio del separato solido con superficie pari a 78,75 mq.; copertura della suddetta platea e degli esistenti contenitori per lo stoccaggio del liquame tramite struttura metallica e sovrastanti teli a tenda in PVC impermeabili con tenuta acqua piovana;
 - in Loc. Alsuzzo: utilizzo della stalla di recente costruzione per l'allevamento dei capi da rimonta, con conseguente potenziamento della mandria;
 - tutti i riferimenti sono riportati nella Planimetria "Layout scarichi - Tavola Unica Rev 1 - di Aprile 2024", trasmessa con le integrazioni il 15/04/2024 prot. Arpae n. 69728;
- la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 199 capi (pari a 80,9 t di peso vivo) così suddivisi:
 - in loc. Casa Vapore (114 capi - 58,4 t di peso vivo):
 - Bovine da latte: 94 capi
 - Vitelli: 20 capi
 - in loc. Alsuzzo (85 capi - 22,5 t di peso vivo) :
 - Capi da rimonta: 70 capi
 - Vitelli: 15 capi
- in loc. Casa Vapore è presente un separatore del liquame di tipo elicoidale ad alta efficienza (con un'efficienza di separazione sino al 30 %);
- per la conservazione degli effluenti zootecnici l'allevamento disporrà di:
 - in loc. Casa Vapore di una vasca coperta in cemento a due scomparti (541 mc) e di una concimaia coperta (78,75 mq) per lo stoccaggio del separato solido;
 - in loc. Alsuzzo di una prevasca del volume di 79.47 mc. e di una vasca, di recente costruzione (2023), in cemento scoperta, avente una superficie pari a 392 mq ed un volume

pari a 1960 mc (verificato rapporto Superficie /Volume = 0,2);

g. l'unica platea presente, è quella utilizzata per lo stoccaggio del separato solido; non vengono previste platee per la conservazione del letame, in quanto il progettista ha dichiarato che tutta la lettiera prodotta, fatta eccezione per quella utilizzata sulle cuccette, è da considerarsi lettiera permanente. L'azienda dispone, tuttavia, delle aree a lettiera permanente per una superficie totale pari a 575 mq ed una volumetria di 345 mc che, come previsto dall'Art. 33 punto 8 del Reg.to 2/2024, possono avere la funzione di contenimento del letame prodotto ai fini della sua maturazione. Tale volumetria soddisfa il valore di capacità di contenimento minimo previsto, per i 90 gg, dai succitati Regolamenti Regionali;

h. i terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui numero 33553 mod. n. 11 (assunta al prot. ARPAE con il n.33369 del 24/02/2023), hanno una Superficie Utile di Spandimento pari a 99,88 Ha in Zona non Vulnerabile. Poiché il quantitativo totale di Azoto spandibile risultante è di circa 33.963 Kg, la superficie dei terreni attualmente disponibili risulta garantire ampiamente il corretto spandimento degli effluenti zootecnici prodotti;

i. l'Azienda, seppur non obbligata dalla norma, ha provveduto a ricalcolare l'apporto meteorico utilizzando il parametro di piovosità media previsto dal Reg.to Reg.le n. 2/2024 in vigore dal 20/03/2024 e pari a 450 mm/anno, dimostrando il corretto dimensionamento delle vasche;

Riscontrato che, per quanto riguarda la matrice impatto acustico, con nota assunta al prot. ARPAE n. 104791 del 06/06/2024 è stata trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il non superamento dei limiti di emissione di rumore previsti dal Piano comunale di zonizzazione acustica comunale vigente, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, a firma dal tecnico competente in acustica;

Atteso che:

- con nota prot. n. 96784 del 27/05/2024, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione precedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'Aua relativamente alle matrici "scarichi" e "utilizzo agronomico degli effluenti";
- con nota prot. n. 108630 del 12/06/2024, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione precedente il parere relativamente alla matrice "impatto acustico";
- nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal Suap le amministrazioni intervenute hanno rilasciato i seguenti pareri utili ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA e di seguito elencati:
 - nota prot. n. 110384 del 14/06/2024 con cui il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale Fosso Casalino;
 - nota prot. n. 114763 del 21/06/2024 con cui il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
 - nota prot. n. 5222 del 27/06/2024 (acquisita al prot. Arpae n. 119240 del 28/06/2024) con cui il Comune di Alta Val Tidone ha autorizzato lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, con prescrizioni ed ha espresso parere favorevole in ordine alla matrice "impatto acustico", con riferimento all'art. 8 comma 4 della L. 447/95;

Dato atto che che in data 20/03/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0013148_20240320, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Ritenuto, in relazione all'istruttoria che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta CROCI FRANCESCO E GASIO LUCIA S.S. (C.F. 00383700333 - sede legale in Loc. Casa Vapore, Comune di Alta Val Tidone), per lo svolgimento dell'attività di "attività agricole, coltivazione fondi, silvicoltura, allevamento bestiame e attività connesse" in Comune di Alta Val Tidone, Loc. Casa Vapore e Loc. Alsuzzo, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale Fosso Casalino, confluyente nel Torrente Tidoncello;
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*, in ordine all'impatto acustico;

2. di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche S1 avente recapito nel corpo idrico superficiale "Fosso Casalino", confluyente nel Torrente Tidoncello, le seguenti **prescrizioni**:

- a) il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- b) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché il regolare svuotamento e controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
- c) il pozzetto d'ispezione posto prima dell'immissione dei reflui nel corpo idrico recettore deve risultare sempre accessibile per consentire un agevole controllo da parte delle Autorità competenti;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Alta Val Tidone e ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Alta Val Tidone e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti **prescrizioni**:

- a) al momento della messa in esercizio dell'assetto aziendale, la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- b) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- c) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Regolamento Regionale n. 2/24;
- d) il numero dei capi potrà essere aumentato solo previa realizzazione di tutte le dotazioni di stoccaggio previste nel progetto allegato all'istanza (realizzazione della platea per lo stoccaggio del separato solido e realizzazione delle coperture della platea e dei contenitori esistenti);
- e) come stabilito dal Comune di Alta Val Tidone con nota prot. n. 5222 del 27/06/2024 (acquisita al prot. Arpae n. 119240 del 28/06/2024), entro 60 gg dal rilascio del provvedimento finale:

- dovranno essere eseguite le opere relative alla realizzazione della platea per lo stoccaggio del separato solido con superficie pari a 78,75 mq;
- dovranno essere realizzate le coperture della platea e dei contenitori esistenti (con struttura metallica e sovrastante telo in PVC);

f) in assenza di una platea per lo stoccaggio del letame, nelle zone a lettiera permanente, la medesima non potrà essere rimossa prima di 90 gg;

g) l'accumulo temporaneo del letame in campo dovrà rispettare quanto previsto dall'Art.34 punto 2 ed in particolare dovranno essere rispettate le modalità operative definite nell'Allegato III, paragrafo 1.1 alla lettera d) del Reg. Reg. n. 2/2024. Qualora tali disposizioni non possano essere rispettate, l'Azienda dovrà munirsi di idonea platea per lo stoccaggio del letame;

4. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- restano ferme le disposizioni pertinenti stabilite dal PNCIA e dal PAIR 2030;

5. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al Suap del Comune di Alta Val Tidone, per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Alta Val Tidone;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

6. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.